SMGV
Servizio giuridico
Tel: 043 233 49 00, fax: 043 233 49 01
recht@smgv.ch

pittori gessatori
Creatività per abbellire.

Modifiche della legge dal 1° gennaio 2026

Revisione del diritto in materia di contratti di appalto

A partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore diverse modifiche sostanziali al diritto sui contratti d'impresa (Codice delle obbligazioni). Tali modifiche riguardano in particolare i seguenti ambiti del diritto dei contratti d'impresa:

- introduzione di diritti imperativi alla riparazione
- termini fissi di segnalazione o di prescrizione

Termine di segnalazione semi-imperativo di 60 giorni
Fino ad ora il diritto sui contratti d'impresa prevedeva secondo la legge (Codice delle obbligazioni), ossia al di fuori dell'ambito di applicazione della norma SIA 118, che un difetto di un'opera, scoperto dopo l'accettazione, dovesse essere notificato immediatamente; in caso contrario l'opera si considerava approvata e non era più possibile far valere alcun diritto a garanzia. La revisione del diritto sui contratti d'impresa adesso prevede un termine fisso di segnalazione di 60 giorni dall'accettazione (= consegna dell'opera) che non può più essere ridotto nemmeno contrattualmente. Il termine di segnalazione di 60 giorni si applica alle opere immobiliari. Il termine di segnalazione di 60 giorni si applica anche ai difetti nascosti; in questi casi, il termine decorre dalla scoperta del difetto.

Importante: l'accordo su un termine di segnalazione più breve a scapito dell'appaltatore è inefficace (diritto semi-imperativo). Anche se nelle condizioni generali (CG) è previsto, ad esempio, un termine di segnalazione più breve, questo è inefficace per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2026.

Diritto alla riparazione inderogabile
Un'altra innovazione è rappresentata dall'obbligo inderogabile di riparazione da parte dell'imprenditore. In conformità alle disposizioni riviste l'appaltatore (committenza oppure direzione dei lavori) può continuare a richiedere una riparazione gratuita in caso di difetto (in caso di diritto a garanzia, il diritto di scelta fondamentale tra risoluzione della vendita, riduzione del prezzo o riparazione). Tale diritto è ora inderogabile, vale a dire un accordo stipulato in anticipo che limiti o escluda il diritto di chi ha commissionato i lavori alla riparazione gratuita in caso di difetto, non è valido per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2026 se il difetto riguarda un'opera di costruzione.

Prescrizione
Il precedente termine di prescrizione di cinque anni per difetti nelle opere di costruzione, come previsto dalla legge (Codice delle obbligazioni) e dalla norma SIA 118, rimane invariato; tuttavia viene ora chiarito che non è più consentita una riduzione contrattuale

del termine di cinque anni a svantaggio di chi ha commissionato i lavori (semi-imperativo).

Nella prossima edizione di Applica verrà pubblicato un articolo dettagliato in merito.

Modifiche nelle assicurazioni sociali

Primo pilastro: versamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia
I beneficiari di una rendita di vecchiaia riceveranno per la prima volta nel 2026 una 13ª mensilità. L'importo supplementare corrisponde a un dodicesimo (8,3333%) di tutte le rendite di vecchiaia mensili percepite da gennaio a dicembre 2026 e verrà versato sotto forma di supplemento insieme alla mensilità di dicembre.

La 13ª mensilità della rendita di vecchiaia AVS non deve comportare una riduzione o una soppressione delle prestazioni complementari (PC) e pertanto, nel calcolo delle prestazioni complementari, sarà esclusa in modo esplicito dal reddito computabile.

Il versamento del 13ª mensilità è stato deciso dal Popolo nel 2024. Le spese supplementari approvate non sono ancora state finanziate e sono attualmente oggetto di discussione in Parlamento.

Riscatti retroattivi nel terzo pilastro
Le persone che, nel 2025, non disponevano dei mezzi necessari o hanno dimenticato di versare i contributi nel pilastro 3a, potranno versare retroattivamente l'importo mancante per la prima volta nel 2026. Il presupposto è che il contributo per l'anno 2026 sia stato interamente versato. I riscatti retroattivi possono essere dedotti dalle imposte nell'anno del versamento.

Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti

A seguito dell'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, il 1° luglio 2018 è entrato in vigore l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore all'8 per cento. Dal 1° gennaio 2020 è stato esteso ai generi di professioni il cui il tasso di disoccupazione è superiore al 5 per cento. I generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio sono consultabili sul sito web arbeit.swiss e accessibili tramite il check-up online 2026. Dal 2026 anche le professioni di pittore saranno nuovamente incluse: a partire dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di annunciare si applicherà, tra l'altro, ai generi di professioni «gessatore», «costruttore a secco» con un tasso di disoccupazione del 9,8% (nel 2025) e del 10,0% (nel 2026) così come ai pittori (tasso di disoccupazione del 5,3%). Al genere di professione «gessatore/costruttore a secco» la SECO ha assegnato le seguenti denominazioni professionali: gessatore, aiuto gessatore.

Per informazioni dettagliate al riguardo consultare il sito web dell'ASIPG.